

REP. N.14670

CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO PER L'INTERVENTO
“RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI URBANI DELLA CITTÀ DI
NAPOLI”. LOTTO 4 CIG: 84400466CE0 CUP: B44E20002030006.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di dicembre, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC di conferimento di incarico n. 182 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa, con nota prot. n. 0640638 del 22/12/2021, ai sensi dell'art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:



- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona del Dirigente Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” (di seguito denominato Ufficio Speciale), Ing. Negro Sergio [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del DPGRC n. 70 del 29/05/2020. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, prot. n. 0639962 del 21/12/2021, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;
- 2) la Società Vivai Barretta s.r.l. (nel proseguo del presente contratto denominata Società) codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Napoli n. 03581091216, con sede in Melito di Napoli (NA), alla via Dei Ciclamini, n. 2, nella persona del Sig. Barretta Carlo Antonio, nato a Milano (MI), il 02/07/1973, in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante dell’Impresa, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in Melito di Napoli (NA), alla via Dei Ciclamini, n. 2.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 16/12/2021 (documento n. T459765398), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 06/02/2014, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese n. 03581091216., R.E.A. n. NA-615831.
Verificato, altresì, che l’Ufficio Speciale ha prodotto per la Società



l'informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76., prot n. PR_NAUTG_ingresso_0106554_20210406 del 06/04/2021, in cui si attesta che a carico della Società e dei soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del codice antimafia.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_28133675, scadenza 09/02/2022, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE.

Verificato che il Dirigente della UOD Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica ed Ambientale dell'Ufficio Speciale ha attestato, con nota PG/2021/0468482 del 22/09/2021, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza connessi sono pari a euro zero.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Delibera di Giunta Regionale (di seguito DGR) n. 544 del 05/11/2019, la Regione, giusto documento programmatico sottoscritto in data 17/10/2019, ha preso atto del sostegno tecnico garantito dall'Agenzia nazionale per le Politiche Attive del lavoro Servizi S.p.a., di seguito per brevità ANPAL Servizi, società partecipata dall'ANPAL;
- con la medesima DGR, al fine di definire progetti di pubblico interesse finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori precari, la Regione ha demandato



alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche giovanili, il compito di sottoscrivere specifici accordi di collaborazione con ANPAL Servizi;

- in data 27/12/2019, la Regione, al fine di valorizzare il sistema di aree a verde pubblico, ha provveduto all'istituzione di una Cabina di Regia con il compito di disporre una strategia di interventi mirati al raggiungimento ed al mantenimento di standard ambientali in linea con i processi di rigenerazione urbana in atto nei principali contesti metropolitani dell'Unione europea. Nell'ambito di tale obiettivo, è stato disposto un programma di intervento mirato alla "Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici" (*di seguito per brevità "Programma Parchi Urbani"*).

- nell'ambito del suddetto Programma Parchi Urbani, la Regione, con DGR n. 257 del 26/05/2020, ha deliberato, tra l'altro, la realizzazione di diversi interventi prioritari, tra i quali è inserito l'intervento "Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della città di Napoli", assegnando a tale intervento un importo di € 15.000.000,00 (quindici milioni);

- per la realizzazione dell'anzidetto intervento "Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della città di Napoli", in data 15/09/2020 (repertorio CO/2020/0000188), la Regione Ufficio Speciale, la Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche Giovanili, il Comune di Napoli e l'ANPAL Servizi, hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa;

- in virtù dell'anzidetto Protocollo d'Intesa, alla Regione venivano



demandate le attività di programmazione, progettazione, verifica e validazione dei progetti nonché l'espletamento della procedura di gara, mentre al Comune di Napoli veniva demandata la fase esecutiva del contratto;

- con Decreto Dirigenziale (di seguito DD) n. 393 del 17/09/2020 dell'Ufficio Speciale è stata approvata la progettazione dei 24 progetti ascrivibili all'intervento prioritario "Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della città di Napoli" da porre a base di gara;
- con DD n. 399 del 17/09/2020 il medesimo Ufficio Speciale ha approvato gli atti della procedura di gara per l'Appalto dei Servizi/Forniture/Lavori dell'intervento prioritario "Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della città di Napoli";
- con DD n. 421 del 30/09/2020 dell'Ufficio Speciale - UOD Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, è stata indetta procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi, forniture e lavori dell'intervento "Recupero/riqualificazione dei parchi urbani della città di Napoli" suddivisa in 4 lotti - CUP: B44E20002030006, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con DD n. 353 del 23/12/2020 dell'Ufficio Speciale - UOD Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara per valutare le offerte pervenute;
- con DD n. 54 del 22/02/2021 dell'Ufficio Speciale è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara relativamente ai 4 lotti;



- con DD n. 273 del 30/04/2021 l'Ufficio Speciale ha annullato in autotutela l'aggiudicazione per il lotto 1 e per il lotto 4, e ha proceduto per l'effetto allo scorrimento della graduatoria, aggiudicando il lotto 4 alla Società per un importo di euro 2.601.809,50 (duemilioneisecentounmilaottocentonove/50);
- con nota acquisita al protocollo regionale n. 0267018/2021 del 18/05/2021, l'Ufficio Speciale - UOD Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture ha comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- con addendum al Protocollo di Intesa del 15/09/2020, sottoscritto in data 21/06/2021 tra la Regione, il Comune di Napoli e ANPAL Servizi, la Regione, subentrando al Comune di Napoli, ha assunto la titolarità dell'intervento, divenendo di conseguenza Soggetto Attuatore per la fase di esecuzione, fermo restando che nel predetto Addendum si stabilisce che *"il Comune di Napoli e/o per esso le rispettive Municipalità, individua, per ogni lotto, di concerto con l'Ufficio Speciale Grandi Opere, il DEC/DL (Direttore dell'Esecuzione Contrattuale/Direttore dei Lavori), per la fase di esecuzione, nonché tutte le altre figure tecnico/amministrative previste dalla vigente normativa per la fase di esecuzione"*;
- l'Ufficio Speciale Avvocatura, con nota prot. n.04012663 del 30/07/2021, ha reso il prescritto parere sullo schema del presente contratto, ed i rilievi espressi dal predetto Ufficio sono stati recepiti nella presente stesura definitiva;
- con DD n. 12 del 05/10/2021, l'Ufficio Speciale ha approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti si stipula e conviene quanto segue.



Art. 1 – Valore delle premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione, che anche se non formalmente allegata al presente contratto, costituisce insieme alle premesse parte integrante e sostanziale dello stesso, e precisamente:

- (a) elaborati progettuali redatti per ogni singolo parco compreso nell'intervento;
- (b) Capitolato tecnico generale di gara e Capitolato tecnico Prestazionale di gara con gli allegati allo stesso;
- (c) l'offerta tecnica della Società;
- (d) Piano di Intervento dell'Appalto, in cui sono dettagliatamente indicate le forniture, i servizi e le lavorazioni offerte dalla Società in sede di partecipazione alla gara;
- (e) il Piano di Intervento dell'Appalto, redatto in conformità al Punto 3 del Capitolato Tecnico Prestazionale di gara.

Tale documentazione definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dell'Appalto, oggetto del presente contratto. Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, debitamente firmata in ogni pagina è conservata presso l'Ufficio Speciale, alla via S. Lucia, 81, Napoli. Per loro espressa e concorde volontà, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata al presente contratto, con la sola esclusione del



Capitolato Tecnico Prestazionale.

**Art. 2 – Norme regolatrici dell'appalto ed interpretazione del
contratto**

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole contenute nello stesso contratto, che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra le costituite parti;
- dal Capitolato tecnico e generale di gara e Capitolato tecnico prestazionale di gara, approvato unitamente alla documentazione di gara con DD n. 399 del 17/09/2020;
- dall'offerta tecnica presentata dalla Società in sede di gara, unitamente alla documentazione allegata alla stessa;
- dal Piano di Intervento dell'Appalto, in cui sono elencate e descritte le forniture, i servizi e le lavorazioni che la Società ha presentato, unitamente al cronoprogramma, in sede di partecipazione alla gara, nonché dal Progetto di Assorbimento dei lavoratori inseriti con la clausola sociale;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolamentato dal presente contratto;
- dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, "Norme in materia ambientale";
- dal D.M. (Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare) del 13/12/2013 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per l'acquisto di Ammendanti – aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1) e forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio–



aggiornamento 2013(Allegato 2);

- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania, recepito con DGR n. 3202 del 15/10/2007;
 - dal D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale;
 - dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in Legge n. 217 del 17/12/2010;
 - dal D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, "Codice dei contratti pubblici", nonché dai decreti attuativi e dalle Linee Guida ANAC, nonché dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii., limitatamente agli articoli ancora vigenti;
 - dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, il regolamento Ue 2016/679 (GDPR), Regolamento generale sulla protezione dei dati;
 - dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 - dalle vigenti disposizioni regionali in tema di utilizzo della fonte di finanziamento, che cofinanziano l'Appalto, oggetto del presente contratto.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del presente contratto.

Art. 3 – Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida alla Società, che accetta, l'esecuzione delle attività oggetto dell'Appalto bandito con DD n. 421 del 30/09/2020 dell'Ufficio Speciale,

avente ad oggetto interventi di riqualificazione e manutenzione, igiene ambientale e messa in sicurezza delle aree a verde pubblico, nonché opere di manutenzione straordinaria di pavimentazioni, muretti, bauletti di coronamento, intonaci e rivestimenti, impianti di irrigazione, impianti di illuminazioni, secondo le specifiche riportate del documento di progettazione, dei seguenti Parchi/Aree verdi:

Lotto 4, Municipalità 9 – 10

- I. Parco Costantino
- II. Parco Don Gallo
- III. Pianura – Parco Attianese
- IV. Parco Anco Marzio
- V. Pianura – Parco di Valle Sartania
- VI. Parco Totò
- VII. Parco Ciaravalle.

La Società si obbliga a rispettare i termini, le modalità e le quantità definiti nel Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara, come recepiti ed esplicitati nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara, costituita dal Piano di Intervento dell'Appalto e dal Progetto di Assorbimento dei lavoratori inseriti con la clausola sociale.

La Società si obbliga, inoltre, a:

- a) realizzare tutte le attività propedeutiche all'Appalto, secondo i termini e le modalità descritte nell'art. 2 del Capitolato Tecnico generale di gara, come recepite ed esplicitate nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara;
- b) eseguire servizi, forniture e lavori come descritti nei singoli progetti



degli interventi indicati nel primo comma del presente articolo e indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara;

c) definire e mantenere per tutta la durata del presente contratto, il modello organizzativo, secondo le specifiche di cui al Capitolato Tecnico generale di gara e indicati dalla Società nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara.

La Società si obbliga all'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto nella piena osservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara, nonché nel pieno rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica, con particolare riferimento a quanto indicato nel Piano di Intervento dell'Appalto in cui sono elencate e descritte le forniture, i servizi e le lavorazioni che la Società ha presentato unitamente al cronoprogramma in sede di partecipazione alla gara e nel Progetto di Assorbimento, avente ad oggetto l'organizzazione delle maestranze per singolo intervento e la modalità di inserimento dei lavoratori inseriti con la clausola sociale.

Art. 4 – Descrizione e finalità del servizio

La Società si obbliga all'esecuzione dei servizi, forniture e lavori secondo regola d'arte e con la massima diligenza. La responsabilità della gestione operativa del contratto è affidata al Direttore tecnico, geom. Barretta Carlo Antonio, responsabile della Commessa, che coordina e gestisce tutte le attività del presente contratto, nominato dalla Società in fase di avvio dell'Appalto.

I singoli interventi da eseguire saranno disposti dalla Società, mediante il suo personale direttivo, sulla base di quanto indicato nel Piano di Intervento



dell'Appalto, secondo le specifiche in esso contenute.

Art. 5 – Decorrenza e durata del contratto

La durata del presente contratto è fissata complessivamente in 12 mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di conclusione delle attività propedeutiche di cui all'art. 2 del Capitolato tecnico generale di gara, conclusione che deve avvenire entro e non oltre i 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. La conclusione delle attività propedeutiche è attestata da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra la Regione, la Società ed il Direttore dell'Esecuzione (di seguito DEC) del Lotto 4, nominato con Disposizione Dirigenziale n. 22 del 22/06/2021 del Comune di Napoli. La sottoscrizione del predetto verbale consentirà l'avvio dei servizi, forniture e lavori, oggetto del presente contratto.

Come stabilito nei documenti di gara, la Regione si riserva la facoltà di richiedere l'incremento e/o la riduzione delle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali e nei limiti degli importi e della durata imposti dalla normativa di riferimento. La Regione potrà esercitare tale facoltà con comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata (di seguito Pec), alla Società, almeno 60 (sessanta) giorni prima la scadenza del contratto originario. Nel caso di mancato esercizio della facoltà suddetta, la Società non potrà far valere qualsivoglia pretesa indennitaria nei confronti della Regione.

Art. 6 – Obbligazioni ed esecuzione del contratto

La Società si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la completa sicurezza durante l'esecuzione dell'attività



e l'incolumità delle persone addette al trasloco e trasporto per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose. In particolar modo è fatto obbligo alla Società di rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al Capitolato Tecnico e Prestazionale e di cui all'Offerta tecnica presentata, includendo il personale impiegato con la clausola sociale.

Sono, inoltre, a carico della Società, come specificato nel Capitolato tecnico generale di gara, le spese inerenti all'acquisto di tutti i prodotti di consumo quali semi, terriccio, concimi, insetticidi, fungicidi, nonché tutte le attrezzature e i materiali necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto. Sono, altresì, a carico della Società la raccolta, il trasporto e lo smaltimento, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, di ogni materiale risultante dalle lavorazioni delle aree verdi, nonché la pulizia dei luoghi oggetto degli interventi previsti nel presente contratto.

Art. 7 – Obbligazioni delle altre parti

Il DEC consegna le aree oggetto dell'intervento, con le modalità stabilite nel Protocollo d'Intesa del 15/09/2020 e successivo Addendum del 21/06/2021.

La Regione conferma, in veste di soggetto istituzionale incaricato anche della Fase di esecuzione, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) ed il gruppo di supporto nominati con DD n. 158 del 25/03/2020, nonché si riserva la facoltà di nominare ulteriori figure tecniche previste dalla vigente normativa.

La Regione si riserva la facoltà di convocare la Cabina di Regia



interistituzionale istituita in data 27/12/2019.

Art. 8 – Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività

La Regione si riserva la facoltà di disporre, in ogni tempo e a sua discrezione, ispezioni e controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in appalto.

Nel caso in cui il DEC accerti la mancata esecuzione di una lavorazione o di un servizio o di una fornitura oggetto del contratto, ovvero l'avvenuta esecuzione non conforme rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara, oppure nel Piano di Intervento allegato all'offerta, ne dà comunicazione alla Società mediante constatazione scritta trasmessa a mezzo Pec. Alla Società saranno concessi 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, per trasmettere, con le stesse modalità, le proprie controdeduzioni. Trascorso infruttuosamente il suddetto termine, il DEC invierà alla Società ordine di servizio perentorio con l'indicazione di un tempo limite entro il quale eseguire le attività omesse.

Art. 9 – Corrispettivo modalità di pagamento

Il corrispettivo del servizio di cui al presente contratto è fissato in euro 2.361.258,09 (*duemilioneitrecentosessantunoduecentocinquantotto/09*), comprensivo degli oneri aziendali della sicurezza pari ad € 114.754,10 (*centoquattordicisettedecentocinquantaquattro/10*), oltre IVA, come da provvedimento di aggiudicazione adottato con DD n. 273 del 30/04/2021 dall'Ufficio Speciale, con il quale la Società si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

L'importo contrattuale è erogato secondo quanto regolamentato dal



Capitolato di Gara, tenendo conto della quota per l'assolvimento degli oneri stipendiali, che sarà liquidata mensilmente sotto forma di canone.

La Regione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto alla Società previa verifica:

- a) dell'avvenuta esecuzione delle attività propedeutiche, di cui al punto 2 del Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara, come recepiti ed esplicitati nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara (per la Fase di avvio);
- b) dell'avvenuta regolare esecuzione dei servizi, forniture e lavori, come certificate dal DEC (per la Fase esecutiva);
- c) della documentazione attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DURC);
- d) della rendicontazione delle giornate di lavoro effettivamente prestate.

L'importo contrattuale, al netto degli oneri stipendiali di cui al comma 2 del presente articolo, sarà liquidato secondo la cadenza appresso indicata:

- I. 10% dell'importo, a titolo di anticipazione, a seguito di stipula del Contratto, previa presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge e verifica degli adempimenti amministrativi e propedeutici all'Avvio del Servizio, previsti dall'art. 22 del Capitolato di gara. Tale Anticipazione potrà essere estesa al 30% così come previsto dal Decreto Rilancio n.34/2020, previa presentazione della cauzione prevista ai sensi della normativa vigente. Tale anticipazione sarà detratta in pari aliquota (25% di quanto erogato in fase di anticipazione) per ciascuno dei pagamenti, di cui ai successivi punti II, III, IV, V;



- II. 25% dell'importo, a seguito di rendicontazione con fatture quietanzate del 95% di quanto ricevuto fino a quel momento, previa presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge;
- III. 25% dell'importo, a seguito di rendicontazione con fatture quietanzate del 95% di quanto ricevuto fino a quel momento, previa presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge;
- IV. 20% dell'importo, a seguito di rendicontazione con fatture quietanzate del 95% di quanto ricevuto fino a quel momento, previa presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge;
- V. il saldo finale, previa rendicontazione con fatture quietanzate del 100% di quanto ricevuto fino a quel momento, nonché documentazione attestante la fine di tutti i lavori o del servizio/fornitura ed entro giorni 30 dalla presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge.

Il termine entro cui saranno liquidate le prestazioni decorre dalla data di accettazione della fattura elettronica da parte dell'Ufficio Speciale.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto in relazione alle vigenti procedure in tema di rendicontazione di progetti a valere sulla fonte finanziaria di riferimento.

La quota contrattuale destinata agli oneri stipendiali, per il personale inserito con la clausola sociale, sarà erogata alla Società sotto forma di canone, su base mensile.

Gli oneri stipendiali, di cui al precedente comma, saranno soggetti ad adeguamenti a seguito dell'aggiornamento delle tabelle di cui al C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaistici della Provincia di Napoli.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'apposizione del visto di



regolarità del RUP, che attesta la completezza della documentazione presentata dalla Società.

Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed al rilascio della dichiarazione, così come prevista dall'art. 2 comma 9 della legge 286/2006, di non aver debiti con il Fisco (circolare n. 28 del 6 agosto 2007 Ragioneria Generale dello Stato). Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono come non presentate e non ricevute.

Art. 10 –Garanzia definitiva

La Regione dà atto che la Società ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente contratto di Appalto, mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla società FINANZIARIA ROMANA s.p.a., polizza n° 06/01/21/3082352 emessa in data 16/06/2021 per l'importo garantito di € 416.290,00 (*quattrocentosediciduecentonovanta/00*), a favore della Giunta Regionale della Campania, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 103 del d. lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

La Regione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, in tutto o in parte, per i danni che dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Regione, qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della Società. In caso di



inadempimento a tale obbligo, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di autorizzazione da parte della Regione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le spese derivanti dallo svincolo della cauzione sono a carico della Società.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento delle prestazioni da parte della Società, il presente contratto può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Salvo che la Società non ottemperi alla diffida ad adempiere, notificata con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o mediante Pec, la Regione ha diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del DEC circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;



- c) sospensione dei servizi da parte della Società senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il rispetto dei termini previsti dal contratto;
- e) cessione anche parziale del contratto;
- f) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli altri organi competenti;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
- h) errori materiali nell'esecuzione del servizio e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- l) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., costituiscono cause di risoluzione: a) il mancato rinnovo o reintegrazione delle polizze; b) grave ritardo nell'inizio del servizio (si considera grave il ritardo nell'inizio del servizio superiore a 5 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio); c) la grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

In caso di risoluzione, la Regione si riserva la facoltà di affidare la prosecuzione del servizio ai concorrenti classificati nella graduatoria in posizione successiva rispetto alla Società, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

È, altresì, in facoltà della Regione di risolvere il Contratto allorquando si verificano delle modificazioni delle condizioni soggettive della Società riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, la risoluzione del Contratto è dovuta laddove nei confronti



della Società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione, in questi casi, si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia tramite Pec o raccomandata A/R.

Il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Regione non potrà mai essere invocato dalla Società al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto della Società con riferimento alle norme a tutela della sicurezza alle norme del Codice di Comportamento, al Dover di Riservatezza, alla tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento a quanto previsto nel Capitolato di Appalto.

Art. 12 – Recesso

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con Pec. Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il



patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ciascuna delle contemplate ipotesi di recesso, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.

La Società nel caso di recesso, fermo restando il pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 13 – Ritardi nelle prestazioni e penali

Le penali sono attivate sulla base di rilievo scritto del DEC, allorquando vengano riscontrate non conformità nell'esecuzione. Sono comminate sul primo pagamento utile da corrispondere alla Società.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, al netto di IVA, pena la risoluzione di diritto del Contratto, con conseguenze di legge in relazione all'escussione della fideiussione definitiva ed al ristoro del maggior danno subito dalla Regione.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Regione a causa di ritardi.



Resta inteso che sono in capo alla Società tutti gli oneri per il risarcimento dei danni personali e/o materiali che per dolo o colpa dovesse causare alla Regione durante lo svolgimento delle attività contrattuali.

Le non conformità che possono comportare l'applicazione di penali sono di due tipi: **a)** mancata o ritardata esecuzione delle attività oggetto di affidamento; **b)** imperfetta esecuzione delle medesime e/o delle prescrizioni contenute nel complesso della documentazione di gara e/o dell'offerta tecnica presentata dalla Società in sede di partecipazione alla gara.

Al ricorrere delle ipotesi di cui al precedente punto **a)**, il DEC, accertata la mancata esecuzione di un servizio, fornitura o lavoro, oggetto dell'appalto in questione, ne darà comunicazione alla Società mediante contestazione scritta trasmessa a mezzo pec, emettendo contestualmente un ordine di servizio perentorio con l'indicazione di un tempo limite entro il quale eseguire quanto omesso. Trascorso infruttuosamente questo termine senza che la Società abbia ottemperato all'ordine di servizio, oppure sia stato in grado di dimostrare l'esistenza a monte di una o più cause di forza maggiore che gli abbia impedito o gli impedisca di eseguire l'esecuzione di cui all'accertamento, la Regione comminerà alla Società, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza (di cui all'ordine di servizio), una penale giornaliera pari allo 0,2 per mille dell'ammontare, al netto di IVA, dell'importo dovuto su base trimestrale per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo e fino al limite di 8 (otto) giorni..

Nel caso di ulteriore protrarsi del ritardo, la penale giornaliera diventa dello 0,5 per mille dell'ammontare, al netto di IVA, dell'importo dovuto su base

trimestrale per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo e fino al limite di ulteriori 8 (otto giorni).

Nel caso in cui il ritardo si prolunghi oltre il sedicesimo giorno naturale e consecutivo della scadenza fissata dalla Regione nell'ordine di servizio, la penale giornaliera diventa pari all'1 per mille dell'ammontare, al netto di IVA, dell'importo dovuto su base trimestrale per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo successivo al sedicesimo giorno dalla scadenza fissata dalla Regione nell'ordine di servizio. Trascorsi infruttuosamente 90 (novanta) giorni dalla data di contestazione scritta, la Regione provvederà all'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto ed incamererà la fideiussione definitiva.

Nel caso in cui si riscontri, a carico della Società, l'imperfetta esecuzione delle medesime e/o delle prescrizioni contenute nel complesso della documentazione di gara e/o dell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara (ipotesi di cui alla lett. b) di cui sopra), saranno applicate le penali come di seguito descritte:

- a) **1 per mille (0,1%)** dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, per ogni caso di difformità riscontrato, se l'esecuzione viene effettuata con squadre difformi da quanto previsto nel Capitolato generale, dal Capitolato tecnico e dall'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara;
- b) **1 per mille (0,1%)** dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, per ogni caso di difformità riscontrato, se venga accertata la mancata osservanza degli obblighi per la sicurezza;



- c) **1 per mille (0,1%)** dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, per ogni caso di inosservanza, se venga accertata la mancata osservanza delle norme ambientali;
- d) **1 per mille (0,1%)** dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, per ogni caso di difformità riscontrato, accertata dal DEC rispetto all'esecuzione delle lavorazioni non conformi a quanto previsto nel Capitolato, nell'Offerta Tecnica.

L'applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta da parte del RUP alla Società, che provvederà al rilevamento e all'applicazione delle penali entro il termine di 30 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza

La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 14 – Clausola di manleva e copertura assicurativa

La Società tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e collaboratori a vario titolo e i materiali di sua proprietà o in uso alla stessa, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza delle prestazioni derivanti dal presente contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale



impegnato dalla Società non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

L'Ufficio Speciale dà atto che la Società si obbliga a presentare la polizza CAR prevista dalla vigente normativa in materia, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. L'Ufficio Speciale, per il tramite del RUP, si obbliga a verificare l'esattezza e la completezza della costituzione della predetta polizza riservandosi di richiedere integrazioni/modifiche.

Art. 15 - Cessione dei crediti.

15.1 Per la disciplina relativa alla cessione dei crediti, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 22 del Capitolato Tecnico Generale di gara, approvato dall'Ufficio Speciale con DD n. 399 del 17/09/2020.

Art. 16 – Obblighi sociali

La Società si obbliga ad ottemperare tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti del proprio organico e quelli inseriti con la Clausola Sociale, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 17 - Vigilanza e controllo



La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Dirigente dell'UOD Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale dell'Ufficio Speciale e verrà esercitata con l'ausilio del RUP, il DEC e le altre figure tecniche previste dalla normativa vigente e necessarie all'esecuzione contrattuale.

Art. 18 – Tutela dei dati/società personali

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Regione per quanto attiene alle attività di rendicontazione della spesa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, regolamento Ue 2016/679 - G.D.P.R.).

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto, laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

Art. 19 – Obblighi nascenti dal protocollo di legalità



In riferimento al Protocollo di legalità, siglato tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania, recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3202 del 05/10/2007, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità comporta, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., la risoluzione del contratto e dà luogo alle sanzioni previste, ferma restando la facoltà della Regione ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 20 - Tracciabilità finanziaria

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto stipulato.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Ufficio Speciale attesta che la Società ha comunicato gli elementi identificativi del conto corrente dedicato e della persona delegata ad operare sul medesimo.

La Società si obbliga, altresì, a informare tempestivamente la Regione in caso di modifiche dei nominativi delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 21 – Codice del comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le



strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 9.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 – Foro competente

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto, nonché di tutte le controversie derivanti dagli atti presupposti e connessi, è esclusivamente quello di Napoli, con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c. Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 23 – Responsabile del trattamento dei dati/società personali

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione alla Società della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di



Società e le categorie di interessi, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 24 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 25 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Operatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi Pec:

1) Regione: **progettazione@pec.regione.campania.it**



2) Operatore: **info@pec.vivaibarretta.it**

Art. 26 - Spese contrattuali ed oneri diversi

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio "Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale".

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da trentuno pagine, di cui trenta per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti



contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Documento firmato da:
BARRETTA CARLO ANTONIO
29.12.2021 09:11:13 UTC

Documento firmato da:
SERGIO NEGRO
29.12.2021 09:35:39 UTC

Documento firmato da: MAURO FERRARA
29.12.2021 11:05:41 CET

